

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1355

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 16 dicembre 1954 (Stampato n. 769)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 912, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio 1953-54

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 dicembre 1954*

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 912, concernente la prelevazione di lire 43.159.000 dal fondo di riserva per le spese imprevedute, per l'esercizio finanziario 1953-54.

ALLEGATO.

Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 912, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 6 ottobre 1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 16 ottobre 1953, n. 799, 22 ottobre 1953, n. 801 e 31 ottobre 1953, n. 805;

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54, è autorizzata la prelevazione di lire 43.159.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Capitolo n. 577. — Gettoni di presenza, ecc.	L.	2.123.000
Capitolo n. 578. — Indennità di missione, ecc.	»	3.636.000
Capitolo n. 580. — Spese casuali	»	700.000

Ministero delle finanze:

Capitolo n. 94. — Spese per i servizi informativi, ecc.	»	25.000.000
---	---	------------

Ministero dell'interno:

Capitolo n. 71. — Spese confidenziali, ecc.	»	7.000.000
Capitolo n. 100-bis (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi a funzionari ed impiegati dell'Amministrazione dell'interno e di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni eccezionali connesse con i lavori della Commissione di cui all'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, concernente provvidenze a favore della città di Napoli (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	1.000.000
Capitolo n. 104-ter (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica di parte straordinaria: « Spese per la Commissione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 9 aprile 1953, n. 297, concernente provvedimenti a favore della città di Napoli »). — Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti la Commissione	»	2.500.000
Capitolo n. 104-quater (di nuova istituzione). — Compensi per indagini e studi ai componenti la Commissione, estranei all'Amministrazione dello Stato	»	1.200.000
	L.	<u>43.159.500</u>

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1954.

EINAUDI

SCELBA — GAVA.

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO.